

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

351° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

11 ^a - Lavoro	<i>Pag.</i>	3
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	7

Organismi bicamerali

Schengen	<i>Pag.</i>	47
Riforma bilancio statale	»	52

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998

262^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(3471) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 30 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che in data 7 settembre è stato deferito alla Commissione un disegno di legge, il n. 3487, recante «Disposizioni in materia di lavoro straordinario, nonché interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Società Ferrovie dello Stato Spa». Tale disegno di legge evidentemente riguarda materie affini a quelle disciplinate nel decreto-legge in titolo, senza peraltro risolversi in una mera proroga del regime dell'orario straordinario.

In tale contesto, il Governo sarebbe intenzionato ad adottare, sempre in materia di lavoro straordinario, un nuovo provvedimento d'urgenza. Dà pertanto la parola al sottosegretario Garilli per gli opportuni chiarimenti.

Il sottosegretario GARILLI chiede, a nome del Governo, la sospensione dell'esame del disegno di legge in titolo, concernente la conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, facendo presente che l'Esecutivo intende trasporre la regolamentazione della materia contenuta all'articolo 1 del disegno di legge n. 3487, testè richiamato dal

Presidente, in un nuovo decreto-legge che il Consiglio dei Ministri esaminerà nella riunione del prossimo 25 settembre.

Con riguardo all'articolo 2 del decreto-legge destinato a decadere, sottolinea come, con il pagamento dell'integrazione salariale *ad personam* ed in un'unica soluzione in favore dei lavoratori della Nuova Cartiera di Arbatax per l'intero semestre decorrente dal 14 luglio 1998 al 13 gennaio 1999 – pagamento autorizzato con decreto ministeriale 31 luglio 1998 e già eseguito dall'INPS – le disposizioni d'urgenza in questione hanno già esaurito tutti i loro effetti. Il Governo intende comunque inserire una disposizione di salvaguardia degli effetti giuridici degli atti adottati ai sensi dello stesso decreto-legge n. 248 del 1998 nell'ambito del nuovo provvedimento d'urgenza testè preannunziato.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta avanzata dal rappresentante del Governo, rilevando come alla stregua delle indicazioni relative all'imminente presentazione di un nuovo provvedimento d'urgenza, le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 248 in materia di lavoro straordinario potrebbero considerarsi superate. Analoghe considerazioni possono farsi per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge in conversione, essendosi provveduto all'erogazione del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori della nuova cartiera di Arbatax in via amministrativa; resta semmai da valutare la necessità di una norma legislativa di salvaguardia degli effetti giuridici degli atti adottati in tal senso.

Per tali motivi, ritiene meritevole di accoglimento la proposta sospensiva avanzata dal sottosegretario Garilli.

In tale contesto, appare peraltro opportuno fornire qualche precisazione sulla vicenda dell'esame del disegno di legge di conversione, anche in considerazione del fatto che nei giorni scorsi sono state riportate dalla stampa dichiarazioni che, ove non fossero frutto di errata interpretazione, sarebbero da considerare improvvide. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, infatti, l'adozione di un nuovo decreto-legge in materia di lavoro straordinario è stata prospettata come un'eventualità destinata a concretizzarsi in caso di mancata conversione in tempo utile del decreto-legge n. 248.

Tale rappresentazione dei fatti appare idonea ad alimentare nell'opinione pubblica l'erronea percezione di una scarsa solerzia del Parlamento, ed in particolare della Commissione lavoro del Senato, nel portare a conclusione l'esame del disegno di legge n. 3471, di conversione del decreto-legge n. 248.

Si tratta di una ricostruzione del tutto fallace, dal momento che il decreto-legge n. 248 era stato rappresentato sin dal momento iniziale come destinato ad esaurire i propri effetti entro la scadenza del termine per la sua conversione.

In ogni caso, la Commissione lavoro del Senato, subito dopo il deferimento del disegno di legge in titolo, prima della sospensione estiva dei lavori, ne ha avviato l'esame, con l'intento di concluderlo in tempi estremamente ravvicinati, del tutto compatibili con la possibilità di una successiva deliberazione da parte dell'altro ramo del

Parlamento entro il termine di conversione prescritto dalla Costituzione.

Ove la Commissione aderisca alla proposta di sospensiva, appare opportuno sottolineare l'esigenza che il preannunciato nuovo provvedimento d'urgenza non sia di mera proroga, ma sia invece idoneo a fornire una soluzione normativa a regime in tema di lavoro straordinario.

In prosieguo di tempo, la Commissione dovrà inoltre valutare quale sia il percorso più appropriato da seguire per l'esame del disegno di legge n. 3487, anch'esso, come già rilevato, incidente sulla stessa materia.

Il senatore PELELLA esprime innanzitutto apprezzamento per le precisazioni testè fornite dal Presidente circa le modalità di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 248.

Osserva poi come il susseguirsi di provvedimenti aventi ad oggetto la materia del lavoro straordinario sia suscettibile di alimentare un clima di incertezza in un settore come quello del lavoro nel quale si avvertono segnali di forte disagio e preoccupazione. In effetti, il Governo non è stato particolarmente tempestivo nell'attuazione della normativa al riguardo già prevista dal pacchetto Treu. È augurabile che la pratica dei continui rinvii non sia destinata a proseguire.

Il senatore NOVI deplora il carattere tardivo e la contraddittorietà degli interventi normativi del Governo in materia di straordinari, osservando come da ciò derivi un segnale certo poco incoraggiante per il mondo del lavoro.

In tale contesto, appare opportuno che la Commissione richiami il Governo ad una maggiore puntualità e continuità della sua azione sul versante del lavoro.

Con riferimento al disegno di legge n. 3487, anch'esso recante disposizioni in materia di lavoro straordinario, fa presente che il Gruppo di Forza Italia è in linea generale contrario a che la discussione dei disegni di legge presso le Commissioni abbia luogo in sede deliberante.

Il PRESIDENTE fa presente innanzitutto che l'assegnazione del disegno di legge n. 3487 alla sede deliberante è già stata disposta dalla Presidenza del Senato, fatta salva ovviamente la possibilità di una rimessione all'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento.

Per quanto riguarda l'altra osservazione formulata dal senatore Novi, fa presente che il Ministro Treu, aderendo ad una sollecitazione rivolta a seguito di un recente Ufficio di Presidenza, ha preannunciato la sua disponibilità a svolgere comunicazioni presso la Commissione entro il corrente mese sulle problematiche dell'occupazione.

La Commissione prende quindi atto della proposta del sottosegretario Garilli di sospendere l'esame del disegno di legge n. 3471 in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C11^a, 0097^o)*

Il PRESIDENTE comunica, in relazione all'indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso gli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure recentemente conclusasi, che nella giornata di ieri è pervenuta alla Commissione una lettera del Comitato lavoratori «Palazzina LAF», nella quale si segnala che gli affidamenti a suo tempo forniti dal vertice dell'azienda circa una positiva soluzione della vicenda non avrebbero di fatto avuto seguito.

Tale lettera è a disposizione degli onorevoli senatori.

Comunica inoltre che nel corso della prossima settimana, in aggiunta alle tre sedute ordinariamente previste, sarà convocata una seduta aggiuntiva per martedì alle ore 12, in considerazione dell'esigenza di avviare ad una sollecita conclusione l'esame dei disegni di legge in materia di patronati. Inoltre la seduta di giovedì prossimo sarà anticipata alle ore 14,30, così da consentire lo svolgimento di alcune interrogazioni.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998

230^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storage; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(536) *CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(645) *SERVELLO. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(684) *SERVELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

In apertura di seduta, il senatore POLIDORO dichiara di ritirare tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Il presidente GIOVANELLI chiede al relatore Parola se intende pronunciarsi con una propria proposta in merito ad una modifica del comma 4 dell'articolo 2, ovvero concludere previamente l'esame dell'articolo 1 con la votazione.

Il relatore PAROLA, premesso che ritiene opportuno riprendere subito l'esame dell'articolo 2, dichiara di avere individuato una possibile modifica del comma 4 dell'articolo 2, che potrebbe recepire le ragioni di gran parte degli emendamenti presentati, tenendo cioè presente che sarebbe un errore far coincidere la parte debole del rapporto locativo solo con una delle categorie interessate. Riterrebbe tuttavia preferibile che la soluzione da lui individuata venisse discussa congiuntamente con altre questioni che dovessero esser poste con forza nel prosieguo dell'esame degli articoli, presentando i relativi emendamenti in Assemblea.

Il senatore CARCARINO contesta decisamente sul piano metodologico quanto prospettato dal relatore, che è tra l'altro inaccettabile alla luce della posizione negativa più volte espressa dal Governo rispetto all'emendabilità del testo e che si presume rimanga invariata in Assemblea.

Il senatore SPECCHIA, premesso che la sua parte politica non potrebbe avallare modifiche del testo che spostino l'equilibrio a svantaggio dei proprietari, mentre potrebbe prendere in considerazione una modifica anche del comma 4 che, nel rendere più efficace la leva fiscale attraverso l'ICI, ne contempra l'utilizzo solo a determinate condizioni, esprime l'avviso che la Commissione debba procedere prendendo posizione sulle singole questioni anziché rinviarne la soluzione. Esprime infine un certo disappunto per le dichiarazioni rilasciate dal presidente Giovanelli alla stampa, anticipando la durata e l'esito dell'esame in Commissione.

Il senatore BORTOLOTTI dichiara di non condividere la proposta del relatore, essendo a suo avviso possibile raggiungere un accordo sulla modifica del comma 4 dell'articolo 2, avendo anche il senatore Specchia lasciato intendere che non esiste nell'opposizione una contrarietà pregiudiziale all'uso della leva fiscale per scoraggiare i proprietari che tengono sfitti i propri immobili, una volta accertato che ciò sia dovuto alla volontà di non affittare. Poiché i comuni chiedono una possibilità più ampia di aumentare l'ICI sugli immobili non locati, sembra a maggior ragione inaccettabile limitare tale possibilità alla soglia dell'1 per mille, soprattutto nell'ottica del trasferimento di sempre maggiori poteri e competenze ai comuni, nella quale si muove la maggioranza. A suo avviso, il punto di accordo può essere raggiunto se sono accolti sia l'emendamento 2.33, che lascia liberi i comuni di fissare l'aliquota agevolata per le abitazioni locate e quella aggravata per le abitazioni non locate, sia l'emendamento 2.56, che fissa in due anni il periodo di mancata locazione.

Il senatore IULIANO concorda con le obiezioni del senatore Carcarino, ritenendo molto difficile che la soluzione ai problemi emersi possa

essere individuata in Assemblea e non invece in Commissione di volta in volta. Giudica poi incongrue talune posizioni emerse che attribuiscono un'importanza eccessiva alla misura della deroga rispetto alla normativa vigente per quanto riguarda la variazione dell'ICI, atteso che l'indirizzo più giusto è quello di attribuire ai comuni la massima discrezionalità possibile, come essi stessi chiedono.

Il senatore RIZZI, dichiarato il convincimento che la reazione del mercato non sarà positiva nei confronti della nuova legge sulle locazioni, che non è affatto equilibrata, giudica inaccettabile la chiusura pregiudiziale del Governo verso ipotesi di modifica.

Al riguardo il presidente GIOVANELLI fa presente che non è mai stata assunta alcuna decisione di sbarramento rispetto a proposte modificative, ma anzi gli interventi svolti sembrano indicare una linea di miglioramento che deve essere senz'altro sperimentata.

Il senatore RESCAGLIO ritiene che dopo il dibattito sul metodo i tempi siano maturi per una decisione nel merito, non essendo egli convinto che la Commissione stia lavorando inutilmente in quanto sarebbe già stabilito che il provvedimento non può essere modificato. Formula inoltre l'invito a non dare eccessiva importanza alle dichiarazioni rese alla stampa che, tra l'altro, non sempre vengono riportate con il necessario approfondimento.

Il sottosegretario MATTIOLI ribadisce che l'obiettivo della nuova normativa dovrebbe essere quello di riportare a condizioni di normalità i rapporti proprietari-inquilini ed è per questo motivo che egli ha espresso l'avviso di affrontare sistematicamente i problemi che dovessero qualificarsi come politicamente significativi. Di conseguenza, la decisione di procedere caso per caso costringerebbe il Governo ad una maggiore rigidità.

Il relatore PAROLA, nonostante l'avviso opposto manifestato dai commissari, si associa al rappresentante del Governo nel ritenere più proficuo esaminare la proposta modificativa del comma 4 che egli avrebbe individuato dell'ICI nell'insieme della discussione sulle altre parti da modificare.

Il presidente GIOVANELLI prende atto della proposta del relatore di accantonare gli emendamenti al comma 4 dell'articolo 2, proseguendo l'esame di tale articolo.

Si oppone il senatore RIZZI, il quale chiede che, nell'ipotesi di accantonamento di parte degli emendamenti, i lavori siano sospesi.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la seduta per consentire al relatore di preparare subito l'emendamento al comma 4.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,45.

Il relatore PAROLA illustra un'ipotesi di emendamento che prevede, per i soli comuni ad alta tensione abitativa, la possibilità di derogare al limite massimo dell'ICI in misura non superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da un periodo di due anni.

Il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 2.57, prevedendo che il comma 4 dell'articolo 2 sia completato con la previsione, per i comuni ad alta tensione abitativa, della possibilità di deroga nella misura massima del 2 per mille.

Sulla proposta del relatore intervengono ripetutamente i senatori CAPALDI, SPECCHIA e CARCARINO, nonché il sottosegretario MATTIOLI ed il presidente GIOVANELLI.

Infine, il relatore PAROLA formalizza l'emendamento 2.59.

Il senatore RIZZI chiede che non siano posti in votazione gli emendamenti al comma 4, essendo opportuno lasciare ai Gruppi il tempo necessario per valutare la proposta del relatore.

Il presidente GIOVANELLI, accogliendo tale richiesta, rinvia il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,30, è anticipata alle ore 14.

La seduta termina alle ore 12,25.

231^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(536) *CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(645) *SERVELLO. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(684) *SERVELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore SPECCHIA, con riferimento al disegno di legge n. 3393, presenta ed illustra il subemendamento 2.59/1, sul quale il senatore RIZZI si esprime in senso favorevole.

Il relatore PAROLA, rilevato che il subemendamento creerebbe un enorme contenzioso, per cui non può condividerlo, ritira altresì il proprio emendamento 2.59, invitando il senatore CARCARINO a riformulare nuovamente l'emendamento 2.37 (nuovo testo), avvicinandone il contenuto all'emendamento 2.59.

Il senatore CARCARINO riformula ed illustra tale emendamento, anche alla luce dei chiarimenti nel frattempo da lui acquisiti.

Il senatore SPECCHIA trasforma il subemendamento 2.59/1 nel subemendamento 2.37 (secondo nuovo testo)/1.

Il senatore BORTOLOTTI, ritenendo che avrebbe preferito una formulazione dell'emendamento in senso aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all'ultimo periodo del comma 4, in quanto più corrispondente alla posizione della sua parte politica, ritira comunque l'emendamento 2.33.

Il senatore LAURO lamenta che ai Gruppi dell'opposizione non sia lasciata la possibilità di formulare eventuali altri subemendamenti al testo nuovamente riformulato dell'emendamento 2.37.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.34 e 2.35.

Posto ai voti, risulta respinto il subemendamento 2.37 (secondo nuovo testo)/1.

Il senatore SPECCHIA interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.37 (secondo nuovo testo) rilevando che, pur essendo apprezzabile lo sforzo della maggioranza per inserire nell'emendamento alcune delle condizioni richieste dall'opposizione, il testo prelude ad un incremento della tassazione degli immobili che non è accettabile alla luce del fatto che sulla casa già grava un eccessivo onere tributario, come ha riconosciuto recentemente anche la Corte dei conti. Ad avviso della sua parte politica, occorre invece andare nella direzione opposta, dal momento che un soggetto non può ritenersi privilegiato o abbinato solo per il fatto di essere proprietario di un immobile.

L'emendamento 2.37 (secondo nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore PAROLA e del sottosegretario MATTIOLI.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.36, 2.38, 2.39, 2.55, 2.40 e 2.56.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.41 e 2.57; posti separatamente ai voti, risultano poi respinti gli emendamenti 2.42, 2.12, 2.43 e 2.44.

Dopo che il senatore BORTOLOTTI ha ritirato l'emendamento 2.45, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.46 e 2.47; sono poi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.48 e 2.49, di tenore identico.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 2.50, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.51 e 2.58, di tenore identico, previa dichiarazione favorevole dei senatori SPECCHIA (che chiede alla maggioranza e al Governo di valutare con maggiore attenzione il contenuto dell'emendamento in quanto apporta un chiarimento al testo molto opportuno) e contrario del senatore CARCARINO.

Il senatore CARCARINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3393 e connessi,
premesso che:

- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è volta ad escludere dall'ambito di applicazione della legge gli immobili che per motivi tecnici o urbanistici non potrebbero entrare nel mercato delle locazioni;
- nell'ambito di tali tipologie sono ricompresi immobili ubicati nei centri storici di molte città italiane che, pur essendo soggetti a vin-

coli di vario tipo, non possono essere considerati affatto abitazioni di lusso presentando anzi molto spesso forti condizioni di degrado;

– il riferimento alla disciplina del codice civile non è sufficiente in quanto tali disposizioni non possono contemplare la varietà delle situazioni urbanistiche riscontrabili nell'assetto attuale delle città italiane, la quale richiede invece una soluzione normativa adeguatamente differenziata;

impegna il Governo

a prevedere, attraverso gli strumenti normativi che riterrà opportuni, idonee forme di sostegno o incentivazione volte a rendere utilizzabili, mediante le necessarie azioni di risanamento, quegli immobili ricompresi nelle tipologie di cui alla citata lettera a) i quali si prestino a soddisfare esigenze abitative senza pregiudizio per l'assetto urbanistico, sottraendoli allo stato di abbandono in cui sarebbero altrimenti condannati a versare.»

0/3393/2/13 CARCARINO, BORTOLOTTI, POLIDORO, RESCAGLIO, MANFREDI, RIZZI, FIORILLO

Con il parere favorevole del relatore PAROLA e dopo che il sottosegretario MATTIOLI ha preannunciato la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, qualora ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Si riprende l'esame dell'ordine del giorno 0/3393/1/13, già precedentemente illustrato dal senatore Carcarino.

Con il parere favorevole del relatore PAROLA e dopo che il sottosegretario MATTIOLI ha preannunciato la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, qualora ripresentato in Assemblea, anche tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Si passa, quindi, alla votazione dell'articolo 1, in precedenza accantonato. È accolto.

È successivamente posto ai voti ed accolto l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore SPECCHIA aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 3.23, finalizzato a garantire pienamente il diritto di prelazione dell'inquilino. Si sofferma inoltre sull'emendamento 3.40, volto a definire una norma di garanzia a favore del conduttore che, ricorrendo gravi motivi, recede dal contratto dandone comunicazione al locatore con preavviso di dodici mesi; dà infine per illustrati i rimanenti emendamenti da lui presentati.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 3.26, finalizzato a prevedere il diritto del locatore al risarcimento del danno nel caso il conduttore rifiuti pretestuosamente di rilasciare l'immobile. Illustra inoltre l'emendamento 3.34, finalizzato alla soppressione del comma 5, la cui previsione appare troppo vessatoria nei confronti del locatore.

Illustra quindi brevemente i rimanenti emendamenti da lui presentati. Aggiunge la firma ed dà per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.15, 3.18, 3.21, 3.22, 3.25, 3.28, 3.29, 3.32 e 3.35.

Il senatore POLIDORO ricorda di aver ritirato tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.13 (soppressivo della lettera g), ritenendo che la vendita dell'immobile a terzi non possa costituire un motivo di disdetta del contratto da parte del locatore. Aggiunge quindi la firma all'emendamento 3.14, di identico contenuto, in assenza del proponente.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 3.24, e aggiunge la firma all'emendamento 3.23. Anche il senatore CARCARINO aggiunge la firma all'emendamento 3.23.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 3.33.

Il relatore PAROLA si rimette alla deliberazione della Commissione sugli emendamenti 3.3 e 3.40, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.23.

Su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario MATTIOLI si rimette alla deliberazione della Commissione sugli emendamenti 3.3, 3.10, 3.23 e 3.40. Esprime invece parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Accogliendo una proposta del senatore CARCARINO, il senatore RIZZI riformula l'emendamento 3.3 sostituendo le parole: «della rinnovazione» con le altre: «del rinnovo».

Posto ai voti, nel testo modificato, rimanendo invariati i pareri già espressi, tale emendamento viene approvato.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 3.5, 3.6. Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 3.7 e 3.8, di identico contenuto, vengono respinti.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.9, sull'emendamento 3.10 intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori POLIDORO e CARCARINO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.10 viene quindi approvato.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.11.

Sull'emendamento 3.12 il senatore LAURO interviene proponendo una modificazione aggiungendo, dopo la parola: «limitrofo» le parole: «ove si tratti di isole minori». Su tale proposta emendativa, dopo che il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI hanno motivato il loro parere contrario, intervengono il senatore CARCARINO ed il presidente GIOVANELLI.

Posto ai voti, l'emendamento 3.12, modificato dai presentatori nel senso illustrato dal senatore Lauro, viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.13 il senatore SPECCHIA preannuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.13, di identico contenuto dell'emendamento 3.14, viene respinto.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.15, 3.16 (di identico contenuto dell'emendamento 3.17), 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.23.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

Il senatore MANFREDI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.31, finalizzato ad introdurre una norma che riequilibra una disciplina che appare troppo vessatoria nei confronti del locatore. Infatti il testo del disegno di legge prevede un risarcimento del danno non inferiore a 36 mensilità conferendo una discrezionalità nella determinazione di tale risarcimento eccessiva.

Il sottosegretario MATTIOLI motiva il parere contrario del Governo a tale emendamento giudicando difficile per il conduttore documentare le maggiori spese sostenute.

Posto ai voti, l'emendamento 3.31 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto il senatore MAGGI aggiunge la firma e preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.32, condividendo la previsione che il risarcimento del danno scatti allorché il locatore immotivatamente non adibisca l'immobile agli usi per i quali ha esercitato la disdetta.

Posto ai voti, l'emendamento 3.32 viene respinto.

L'emendamento 3.33 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.34.

Il senatore MANFREDI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.35 ribadendo l'esigenza di rendere meno gravoso per il locatore il risarcimento nel caso previsto dal comma 5. È opportuno infatti definire un limite massimo entro il quale determinare tale risarcimento.

Il sottosegretario MATTIOLI ribadisce il parere contrario su tale emendamento che, a differenza del comma 5 dell'articolo 3, non prevede il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni del contratto disdettato. D'altra parte il Governo non nega la delicatezza della questione e preannuncia quindi una disponibilità ad approfondire le tematiche connesse, ferma restando l'esigenza di non stravolgere l'equilibrio del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore RIZZI condivide le perplessità del senatore Manfredi sul carattere vessatorio e penalizzante delle disposizioni recate dai commi 3 e 5 nei confronti del proprietario.

Il senatore CARCARINO respinge il giudizio formulato dal senatore Rizzi, sottolineando che il risarcimento del danno trova motivazione in un precedente comportamento illegittimo del proprietario: pertanto ritiene che una discussione sulla misura del risarcimento stesso non possa perdere di vista l'impostazione dei commi 3 e 5.

Il presidente GIOVANELLI ritiene che la delicatezza delle disposizioni in esame risieda non tanto nella determinazione del risarcimento quanto nella individuazione dei casi nei quali tale risarcimento possa essere adeguatamente motivato. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento per consentirne un maggiore approfondimento.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 3.35.

Per le stesse motivazioni il senatore MANFREDI ritira anche l'emendamento 3.38.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.39.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.40 il presidente GIOVANELLI fa presente al senatore Bortolotto che l'emendamento, eventualmente accolto, andrà collocato come articolo aggiuntivo all'articolo 3, visto che disciplina il diritto di recesso del conduttore.

Il senatore MANFREDI preannuncia il proprio voto nettamente contrario sull'emendamento 3.40.

I senatori CARCARINO e IULIANO esprimono perplessità circa la genericità della norma che disciplina, tra l'altro, un aspetto da affidare alla libera contrattazione delle parti.

Il presidente GIOVANELLI ritiene che l'emendamento 3.40, pur affrontando una questione certamente delicata, presenta profili di problematicità applicativa che vanno approfonditi. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore SPECCHIA, interviene il senatore BORTOLOTTO il quale ribadisce il contenuto di garanzia nei confronti del conduttore, in vista di una piena liberalizzazione del mercato degli affitti. Preso atto dell'orientamento della Commissione, tuttavia, ritira l'emendamento preannunciandone una sua riformulazione per l'Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 3.41 viene respinto.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo all'articolo 3.

Dopo che il senatore RIZZI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.0.2, il relatore PAROLA e il sottosegretario MATTIOLI esprimono parere contrario su tale emendamento.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Si passa quindi all'articolo 4.

I presentatori rinunciano ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.6.

Vengono invece ritirati gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.5.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 4.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.0.1, sul quale avevano espresso parere contrario il Relatore ed il Rappresentante del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.10, così come il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e ritira l'emendamento 5.7.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 5.11, identico all'emendamento 5.4.

Il senatore POLIDORO ricorda di aver ritirato tutti gli emendamenti da lui presentanti.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 5.8 ed illustra, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 5.9.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.9, in quanto potrebbero pregiudicare un testo soddisfacente, che riguarda un problema molto delicato.

Il sottosegretario MATTIOLI si associa al parere del relatore.

In sede di votazione è posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.4 (identico all'emendamento 5.11) previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BORTOLOTTO e SPECCHIA e dopo che il relatore PAROLA ed il sottosegretario MATTIOLI ne hanno sottolineato il carattere pleonastico in quanto sono già sedi universitarie quelle che ospitano corsi distaccati; posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.9, risultano respinti tutti gli altri emendamenti.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.1, 6.20, 6.22, 6.27, 6.37 e 6.38.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24 (dopo averlo fatto proprio), 6.29, 6.31, 6.32^a, 6.33 e 6.36.

Il senatore IULIANO fa proprio ed illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 6.5, nonchè, dopo averli fatti propri per temporanea assenza dei proponenti, gli emendamenti 6.26 e 6.32; illustra quindi i propri emendamenti 6.34 e 6.35.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 6.9, 6.16 e 6.0.3.

Il senatore POLIDORO ricorda di aver ritirato tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 6.21, 6.28 e 6.30.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 6.39.

Il relatore PAROLA, riconosciuta l'opportunità di approfondire la questione posta dall'emendamento 6.5, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.11 e sull'emendamento 6.34, qualora riformulato nel senso di recepire il contenuto sostanziale della norma richiamata, e si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.17; dopo aver invitato i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.26, 6.35 e 6.0.3, si esprime in senso contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

Il sottosegretario MATTIOLI si sofferma sull'emendamento 6.5, che giudica opportuno da un punto di vista tecnico qualora si limiti a modificare il termine in 180 giorni, dal momento che i conduttori possono avviare le trattative di cui allo stesso articolo 2 secondo una procedura che ha appunto la durata di 180 giorni. Ovviamente tale modifica preclude ogni proposta di proroga delle commissioni prefettizie, anche alla luce dell'orientamento già manifestato al riguardo sia dal Governo nell'ambito di un decreto-legge che dalla Corte costituzionale.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.11, 6.17 e 6.34 qualora riformulato come suggerito dal relatore, associandosi al parere del relatore sugli altri emendamenti.

Dopo che sono stati posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4, il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 6.5 il quale è posto ai voti ed accolto, risultandone preclusi gli emendamenti 6.6 e 6.7.

Il senatore MANFREDI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.8, sottolineandone l'opportunità.

Il relatore PAROLA, dopo aver manifestato il proprio disagio rispetto all'introduzione di elementi di novità sugli aspetti disciplinati dal codice civile, si riserva tuttavia un approfondimento per l'Assemblea di tale questione, così come per quella del risarcimento del danno affrontata in altri emendamenti.

L'emendamento 6.8 è posto ai voti e respinto.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 6.9, risulta invece accolto l'emendamento 6.11.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.12 e 6.13, nonché l'emendamento 6.14 dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MANFREDI e una discussione nella quale intervengono ripetutamente in ordine ai profili di legittimità costituzionale del te-

sto emendativo i senatori MANFREDI e CAPALDI, il relatore PAROLA, il sottosegretario MATTIOLI ed il presidente GIOVANELLI; è altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 6.16.

Posto ai voti ed accolto l'emendamento 6.17, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.18, 6.19, 6.21 (dopo un dibattito in merito all'effettiva utilità dell'emendamento nel quale intervengono ripetutamente i senatori CARCARINO, SPECCHIA, CAPALDI, MANFREDI, il relatore PAROLA ed il presidente GIOVANELLI), 6.24, 6.26, 6.39, identico all'emendamento 6.28 che il senatore RIZZI dichiara di ritirare, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.32^a e 6.33.

Il senatore CARCARINO riformula, accogliendo il suggerimento del Relatore e del Governo l'emendamento 6.34, il quale è posto ai voti ed accolto; ritira poi l'emendamento 6.35.

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.36 e 6.0.3, dopo che il senatore BORTOLOTTO non ha accolto l'invito del Relatore e del Governo a ritirare quest'ultimo emendamento.

Posto ai voti, è accolto l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore RIZZI aggiunge la firma agli emendamenti del proprio Gruppo e li ritira tutti, ad eccezione dell'emendamento 7.6.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 7.7.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 7.3 e 7.8 per assenza dei proponenti, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.6 (dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori RIZZI, CAPALDI e CARCARINO per chiarirne la reale portata) e 7.7.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 7.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, venerdì 11 settembre alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3393**Art. 2.**

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Possono altresì derogare nella misura massima complessiva del 2 per mille i soli comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni».

2.37 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma:

«4-bis. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».

2.59

IL RELATORE

All'emendamento 2.59, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza giustificato motivo».

2.59/1

SPECCHIA, MAGGI, RIZZI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni possono, altresì, deliberare aliquote ICI più elevate, nei confronti dei proprietari che concedono in locazione immobili al di fuori delle condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, o che hanno un immobile ad uso abitativo che risulti non occupato da oltre un anno. I comuni che adottano tali delibere possono derogare ai limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla vigente normativa ai fini della determinazione delle aliquote».

2.33

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I comuni possono deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale».

2.34

COLLA, AVOGADRO, MANFREDI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

2.35

COLLA, AVOGADRO, MANFREDI

Aggiungere in fine, le seguenti parole: «senza giustificato motivo».

2.37 (secondo nuovo testo)/1

SPECCHIA, MAGGI, RIZZI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».

2.37 (secondo nuovo testo) CARCARINO, BORTOLOTTO, CAPALDI, POLIDORO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.36

PASTORE, MANFREDI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «all'uno per mille e» con le seguenti: «al cinquanta per cento dello stesso».

2.37

CARCARINO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «limitatamente agli immobili non locati» con le seguenti: «limitatamente agli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuti a disposizione del proprietario e da esso non utilizzati nè concessi in uso a propri familiari».

2.38

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «limitatamente agli immobili» inserire le seguenti: «non volutamente».

2.39

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «limitatamente agli immobili» e prima delle parole: «non locati» inserire la seguente: «volutamente».

2.55

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non locati» aggiungere le seguenti: «per un periodo di tre anni».

2.40

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non locati» inserire le seguenti: «per un periodo di due anni».

2.56

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'ICI relativa agli immobili dati in locazione ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto.

2.41

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'ICI relativa agli immobili dati in locazione ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto.

2.57 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Sopprimere il comma 5.

2.42 COLLA, AVOGADRO, MANFREDI

Al comma 5, primo periodo, sostituire dalle parole: «non possono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non possono avere durata inferiore ai due anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5».

2.12 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di quelli autorizzati dagli accordi definiti in sede locale».

2.43 PASTORE, MANFREDI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «per due anni» con le seguenti: «per un anno».

2.44 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta salva...» fino alla fine del periodo.

2.45 BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «adibire l'immobile» con le seguenti: «vendere l'immobile o adibirlo».

2.46 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di anni due».

2.47 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.48

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.49

COLLA, AVOGADRO, MANFREDI

Al comma 5, sostituire le parole: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» con le seguenti: «In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la durata di un anno».

2.50

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».

2.51

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».

2.58

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

3.2

BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 1, sostituire le parole: «facoltà di disdetta» con le seguenti: «facoltà di diniego della rinnovazione».

3.3 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «facoltà di disdetta» con le seguenti: «facoltà di diniego del rinnovo».

3.3 (Nuovo testo) RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»; nella lettera a), sopprimere le parole: «commerciale, artigianale, professionale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «l'articolo 38» con le seguenti: «gli articoli 38 e 39».

3.4 POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «destinare l'immobile» con le seguenti: «vendere l'immobile o destinarlo».

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

3.5 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ad uso abitativo,» sopprimere le seguenti: «commerciale, artigianale o professionale».

3.6 BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «parenti» aggiungere le seguenti: «o affini».

3.7 PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «parenti» aggiungere le seguenti: «ed affini».

3.8 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o comunque» con le seguenti: «e comunque».

3.9

PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «proprie funzioni od attività sociali» con le seguenti: «attività dirette a perseguire le suddette finalità».

3.10

PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ed offra» fino a: «disponibilità».

3.11

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «o in un comune limitrofo».

3.12

PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «o in un comune limitrofo ove si tratti di isole minori».

3.12 (Nuovo testo)

PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.13

CARCARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.14

FIORILLO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) quando il locatore persona fisica intenda vendere l'immobile a terzi».

3.15

CALLEGARO, MANFREDI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e non abbia la proprietà...» fino alla fine.

3.16 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «e non» fino a: «propria abitazione».

3.17 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ad uso abitativo» aggiungere le seguenti: «idonei alla locazione a norma della lettera c)».

3.18 PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo la parola: «abitativo» aggiungere la seguente: «liberi».

3.19 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

3.20 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «In tal caso» con le seguenti: «Nel caso in cui il locatore si sia avvalso della facoltà di disdetta e non disponga di altri immobili da offrire al conduttore.».

3.21 PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «da esercitare» fino alla fine del periodo.

3.22 PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, lettera g), in fine, sostituire le parole: «all'articolo 38» con le seguenti: «agli articoli 38 e 39».

3.23 BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo 38» inserire le seguenti: «e all'articolo 39».

3.24

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o dell'autorizzazione».

3.25

PASTORE, MANFREDI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il locatore ha diritto al risarcimento del danno quando il conduttore rifiuti pretestuosamente di rilasciare l'immobile nei termini intimati o fissati dal giudice».

3.26

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 2, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

3.27

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «nullità» con la seguente: «inefficacia».

3.28

PASTORE, MANFREDI

Sopprimere il comma 3.

3.29

CALLEGARO, MANFREDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In caso di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta, ai sensi del presente articolo, il locatore è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinarsi in misura non inferiore a quarantotto mensilità del canone di locazione in corso».

3.30

BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 3, sostituire le parole da: «il locatore stesso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore pari alle maggiori spese sostenute dallo stesso, documentate».

3.31

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «non lo adibisca» aggiungere la seguente: «immotivamente».

3.32

PASTORE, MANFREDI

Al comma 3, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «dodici».

3.33

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 5.

3.34

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al risarcimento in misura non superiore a 36 mensilità dell'ultimo canone corrisposto».

3.35

CALLEGARO, MANFREDI

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «pari alle maggiori spese documentate, sostenute dal conduttore stesso per affittare altro immobile per uso abitazione».

3.38

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il locatore può avvalersi della facoltà di disdetta del contratto, anche in anticipo rispetto alla prima scadenza, qualora il conduttore sia moroso per almeno due mesi consecutivi o complessivi. Il rilascio dell'immobile è disposto ed eseguito entro i trenta giorni successivi alla disdetta».

3.39

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di dodici mesi».

3.40

BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo la scadenza dei contratti, di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'immobile dovrà essere restituito nelle stesse condizioni documentate, in cui versava alla stipula del contratto. In caso di danni causati all'immobile dal conduttore, il locatore può chiedere un risarcimento documentato, al Fondo nazionale di cui all'articolo 10, non superiore all'80 per cento del danno subito».

3.41

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disdetta del contratto da parte del conduttore)

1. Qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore può recedere dal contratto dandone preavviso al locatore almeno dodici mesi prima».

3.0.1

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disdetta del contratto da parte del conduttore)

1. Prima della scadenza dei contratti stipulati, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2, il conduttore può avvalersi della facoltà di disdetta del contratto, dandone comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il conduttore intenda prendere in locazione o acquistare altro immobile, per mutate esigenze familiari;

b) per impossibilità di far fronte alle spese di locazione concordate nel contratto.

2. Il conduttore è tenuto, in caso di disdetta anticipata, a corrispondere al locatore le somme dovute, come da contratto, per sei mesi dopo la disdetta stessa o fino allo scadere del periodo contrattuale se questo inferiore ai sei mesi.

3. Nel caso che il conduttore sia inadempiente nei confronti del locatore, come previsto nel comma 2, il locatore è risarcito a cura del Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi del Fondo nazionale di cui all'articolo 10».

3.0.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

4.2

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «particolari esigenze delle parti» aggiungere le seguenti: «anche ai fini di quanto stabilito dal successivo articolo 5, comma 1».

4.3

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La determinazione dei canoni deve essere effettuata tenendo conto di tutti gli elementi idonei a fissarli in misura più favorevole al conduttore rispetto ai canoni praticati sul libero mercato».

4.4

PASTORE, MANFREDI

Sopprimere il comma 4.

4.5

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Non si applicano l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e la procedura di rifissazione della data di esecuzione per i conduttori che, in regime di equo canone, rifiutino l'offerta del locatore di stipulare un nuovo contratto in base ai criteri fissati negli accordi locali di cui al presente articolo».

4.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale)

1. Ai fini della presente legge sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni che abbiano rilevanza nazionale sulla base di concreti elementi di riferimento quali la diffusione, la presenza attiva ed articolata sul territorio nazionale, la stipulazione di contratti ed accordi collettivi nel settore, la partecipazione, secondo quanto previsto da leggi regionali, a commissioni ed organi amministrativi. Per l'attività prestata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, in sede di stipula dei contratti, le predette organizzazioni possono richiedere a ciascuna parte contraente un corrispettivo di importo non superiore al costo per il servizio fornito alle parti medesime, determinato con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici. Sull'importo corrisposto si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare con cadenza triennale, a decorrere dalla medesima data, sono individuate le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sia degli inquilini che dei proprietari.

4.0.1

BOSI, TAROLLI

Art. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5.1

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 1, dopo le parole: «delle parti» aggiungere le seguenti: «, anche di durata inferiore a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2».

5.2

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 2, sostituire le parole da: «per soddisfare» a: «studenti universitari» con le seguenti: «per soddisfare le esigenze transitorie per motivi di lavoro o di studio sulla base di dichiarazioni più vincolanti espresse dal conduttore e riportate nel contratto di locazione».

5.3

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 3, dopo le parole: «sede di università» inserire le seguenti: «o di corsi universitari distaccati».

5.4

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «sede di università» inserire le seguenti: «o di corsi universitari distaccati».

5.11

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, studenti di scuola media superiore e comunque per quelli fuori sede».

5.5

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 3, dopo la parola: «universitari» aggiungere le seguenti: «e per studenti di scuola media superiore fuori sede».

5.6

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

5.7

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «associazione degli studenti» aggiungere il seguente periodo: «Ai contratti stipulati in violazione delle norme della presente legge, compresa la previsione di cui al precedente articolo 1, comma 4, con conduttori che abitano stabilmente l'alloggio per motivi di studio si applicano i canoni e le altre condizioni definite negli accordi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo».

5.8

CAPALDI, VELTRI, FIGURELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore».

5.9

RESCAGLIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai contratti stipulati in violazione delle norme della presente legge con conduttori che abitano stabilmente l'alloggio per motivi di studio si applicano i canoni e le altre condizioni definite negli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo».

5.10

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Art. 6.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

6.1

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 1.

6.2

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «per finita locazione» inserire le seguenti: «con scadenza di contratto successiva al 31 dicembre 1995».

6.3

FIORILLO

Al comma 1, dopo le parole: «... per finita locazione» aggiungere le seguenti: «con scadenze di contratto successive al 31 dicembre 1995».

6.4

CALLEGARO, MANFREDI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono sospese per un periodo di centocinquanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a 150 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4».

6.5

CARCARINO

Al comma 1, sostituire la parola: «150» con la seguente: «180».

6.5 (Nuovo testo)

CARCARINO

Al comma 1, sostituire la parola: «centocinquanta» con la seguente: «sessanta».

6.6

PASTORE, MANFREDI

Al comma 1, sostituire la parola: «centocinquanta» con la seguente: «novanta».

6.7

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «... della presente legge.» aggiungere le seguenti: «in caso di morosità, disponibilità di altro alloggio, abbandono dell'immobile o cessione dello stesso a terzi da parte del conduttore, il locatore potrà ricorrere al pretore, senza formalità ai sensi dei commi da 2 a 8 dell'articolo 44 del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 1998 in attuazione dell'articolo 47 della legge 6 marzo 1998, n. 40, per ottenere il provvedimento di autorizzazione alla immediata esecuzione dello sfratto».

6.8

CALLEGARO, MANFREDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La sospensione non si applica, qualora per tali provvedimenti sia già stata dichiarata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, o sia stata notificata la dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge citata».

6.9

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«La sospensione non si applica, qualora per tali provvedimenti sia già stata dichiarata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1998, n. 61, o sia stata notificata la dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 dell'articolo 3».

6.10

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 2, sostituire la parola: «avviano» con le seguenti: «possono avviare».

6.11

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche» a: «sindacali».

6.12

PASTORE, MANFREDI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in base» fino alla fine del periodo.

6.13

PASTORE, MANFREDI

Al comma 2, dopo le parole: «... in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.» aggiungere le seguenti: «La sospensione dell'esecuzione dei titoli per finita locazione previsti dal comma 1 dell'articolo 6 e la successiva procedura di cui al comma 3 e seguenti del medesimo articolo 6 non si applicano alle procedure per le quali il prefetto abbia già programmato l'intervento della forza pubblica».

6.14

CALLEGARO, MANFREDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il locatore e il conduttore degli immobili di cui al comma 1 entro il termine di sospensione, avviano a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto in base alle procedure di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero comunicano all'altra parte i motivi della rinuncia alla nuova locazione».

6.15

POLIDORO, RESCAGLIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il locatore e il conduttore degli immobili di cui al comma 1, entro il termine di sospensione, avviano a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto in base alle procedure di cui all'articolo 2, ovvero comunicano all'altra parte i motivi della rinuncia alla nuova locazione».

6.16

BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Al comma 3, dopo le parole: «possono chiedere» aggiungere le seguenti: «, entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1».

6.17

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 3, dopo le parole: «... di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.» aggiungere le seguenti: «Il decreto con cui il pretore rifissa la data di esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servizi dell'assistenza della forza pubblica.».

6.18

CALLEGARO, MANFREDI

Al comma 4, dopo le parole: «di rilascio» aggiungere le seguenti: «per finita locazione».

6.19

PASTORE, MANFREDI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

6.20

COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, dopo le parole: «sola volta,» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1».

6.21

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro un termine di sei mesi».

6.22

COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, ed in mancanza di accordo tra le parti per la stipula di un nuovo contratto di locazione, a tali provvedimenti di rilascio si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 6-bis».

6.23

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili, il proprietario può chiedere con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile. Alla prima udienza il giudice, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione. Ai soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile è fatto divieto di poter partecipare ai bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica».

6.24 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

6.25 POLIDORO, RESCAGLIO

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

6.26 BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SARTO

Sopprimere il comma 5.

6.27 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5 sostituire le parole: «fino a diciotto mesi» con le seguenti: «fino a dodici mesi».

6.28 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 5 sostituire le parole: «fino a diciotto mesi» con le seguenti: «fino a dodici mesi».

6.39 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE

Al comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «otto».

6.29 PASTORE, MANFREDI

Al comma 6, sostituire le parole: «al settantacinque per cento della» con la seguente: «alla».

6.30

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 6, dopo le parole: «... l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento» aggiungere le seguenti: «salvo il risarcimento del maggior danno».

6.31

CALLEGARO, MANFREDI

Al comma 6, dopo le parole: «è maggiorato del venti per cento» aggiungere le seguenti: «nei casi di contratti stipulati ai sensi della legge n. 359 del 1992, e del 50 per cento nei casi di contratti stipulati ai sensi della legge n. 392 del 1978».

6.32

FIORILLO

Al comma 6, le parole: «La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile» sono soppresse.

6.32a

CALLEGARO, MANFREDI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «La corresponsione» a: «codice civile» con le seguenti: «Salvo il risarcimento del maggior danno».

6.33

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal terzo comma» con le seguenti: «dal secondo comma».

6.34

CARCARINO

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: «si applica» fino a: «legge 15 febbraio 1980, n. 25» con le seguenti: «il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso».

6.34 (Nuovo testo)

CARCARINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni indicati nel decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del sindaco, possono essere sospese per 12 mesi le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione. Tale misura può essere prorogata ulteriormente per non più di 12 mesi».

6.35

CARCARINO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui al comma 1 e la successiva procedura di cui al comma 3 e seguenti, non si applicano alla procedura per le quali il prefetto abbia già programmato l'intervento della forza pubblica nonchè qualora si accerti, con procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1989, che il conduttore abbia abbandonato l'immobile, abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio; versì in stato di inadempimento, sopravvenuto alla cessazione del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591, codice civile, anche riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo non pagato superi quello di due mensilità del canone.

7-ter. Al procedimento di graduazione pretorile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 2 e 3 della legge 21 febbraio 1989 n. 61.

7-quater. Il decreto con cui il pretore rifissa la data di esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.».

6.36

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili, il proprietario può chiedere con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile. Alla prima udienza il giudice, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione. Ai soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile è fatto divieto di poter partecipare ai bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.

7-ter. Il termine di cui al comma precedente è ridotto in 90 giorni nei casi di dimostrata necessità del proprietario dell'immobile per i motivi di cui al comma 1 dell'articolo 3 o, se si tratti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, di enti locali o di istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per l'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.».

6.37

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili di proprietà privata o di proprietà delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, degli enti locali o degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il proprietario può chiedere con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile. Alla prima udienza il giudice, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione. Ai soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile è fatto divieto di poter partecipare ai bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.».

6.38

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rilascio degli immobili)

1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, derivanti da rapporti di locazione, il prefetto stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nell'ambito delle priorità individuate all'articolo 2 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.

2. È costituita, con decreto del prefetto, una commissione con il compito di valutare le richieste di assistenza della forza pubblica inoltrate dagli ufficiali giudiziari e programmare la concessione della forza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. La commissione è composta da un magistrato, anche in quiescenza, con il compito di presidente, dal sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio debba

essere eseguito lo sfratto, dal presidente o suo delegato dell'Istituto autonomo case popolari o ente equivalente, da un rappresentante delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale e un rappresentante delle organizzazioni dei proprietari maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. In caso di dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, il locatore che, nel termine di novanta giorni dalla avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, del genitore o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore, nonché al risarcimento del danno in misura non inferiore a quarantotto mensilità del canone versato al momento del rilascio. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato e il proprio nucleo familiare sia ospitato a spese del comune, il risarcimento viene richiesto dallo stesso che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Durante il periodo di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e comunque fino all'effettivo rilascio, il conduttore, dietro richiesta del locatore, è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone legale dovuto alla cessazione del contratto, oltre ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392, maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile.».

6.0.1

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Riserva alloggi degli enti previdenziali e assicurativi
da destinare agli sfrattati)*

1. È mantenuta la quota di cui al comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 nonché le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Nell'ambito della quota e delle procedure di cui al comma 1, verrà data priorità agli sfratti per i quali è stata concessa l'assistenza della forza pubblica, ai sensi dell'articolo 6-bis della presente legge.».

6.0.2

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Esecuzione dei provvedimenti di rilascio)

1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, derivanti da rapporti di locazione, il prefetto stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nell'ambito delle priorità individuate all'articolo 2 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.

2. È costituita, con decreto del prefetto, una commissione con il compito di valutare le richieste di assistenza della forza pubblica inoltrate dagli ufficiali giudiziari e programmare la concessione della forza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. La commissione è composta da un magistrato, anche in quiescenza, con il compito di presidente, dal sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio debba essere eseguito lo sfratto, dal presidente, o suo delegato, dell'Istituto autonomo case popolari o ente equivalente, da un rappresentante delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale e da un rappresentante delle organizzazioni dei proprietari maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. In caso di dichiarazione di urgente necessità di cui al comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, il locatore che, nel termine di novanta giorni dalla avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, del genitore o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore, nonché al risarcimento del danno subito in misura non inferiore a quarantotto mensilità del canone versato al momento del rilascio. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio l'esecutato e il proprio nucleo familiare sia ospitato a spese del comune, il risarcimento viene chiesto dallo stesso che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Durante il periodo di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e comunque fino all'effettivo rilascio, il conduttore, dietro richiesta del locatore, è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone legale dovuto alla cessazione del contratto, oltre ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile.

Art. 6-ter.

*(Riserva alloggi degli enti previdenziali e assicurativi
da destinare agli sfatti)*

1. È mantenuta la quota di cui al comma 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, nonché le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Nell'ambito della quota e delle procedure di cui al comma 1, verrà data priorità agli sfratti per i quali è stata concessa l'assistenza della forza pubblica, ai sensi dell'articolo 6-*bis* della presente legge.»

6.0.3

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

PASTORE, MANFREDI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CALLEGARO, MANFREDI

Sopprimere l'articolo.

7.3

COLLA, AVOGADRO

Sopprimere l'articolo.

7.4

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il contratto» a: «sui redditi» con le seguenti: «il locatore, che attiva la esecuzione di titoli formati dopo l'entrata in vigore della presente legge, abbia dichiarato il reddito ai fini IRPEF ed ICI relative all'anno precedente, ovvero denunci agli uffici competenti l'esistenza di un reddito ai fini ICI ed IRPEF o IRPEG».

7.5

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» a: «competenza».

7.6

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione a quanto sopra, il termine di cui all'articolo 617, commi 1 e 2 del codice civile, è elevato a 90 giorni».

7.7

BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto salvo il diritto dei proprietari di immobili di chiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia rilasciato immediatamente l'immobile occupato abusivamente. Nei casi di dimostrata occupazione abusiva degli immobili, il giudice, alla prima udienza, con provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'immobile, dispone il rilascio dell'immobile medesimo e fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. Tale termine è ridotto in 90 giorni nei casi di dimostrata necessità del proprietario dell'immobile per i motivi di cui al comma 1 dell'articolo 3 o, se si tratti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, di enti locali o di istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per l'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Non sono ammessi differimenti del termine dell'esecuzione».

7.8

COLLA, AVOGADRO

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO.

La seduta inizia alle ore 13,15.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993 n. 388 dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia sch/com-ex (98) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 RIV., 36, 37 RIV. e 38 corrigendum

(Inizio dell'esame e conclusione)

(R139 b00, B26^a, 0005^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, *Relatore*, fa presente che i progetti di decisione SCH/Com-ex (98) 35 riv., 37 riv. e 30 corrigendum non risultano all'ordine del giorno del Comitato esecutivo Schengen, essendo stati predisposti e quindi trasmessi al Comitato parlamentare successivamente.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Anna Maria DE LUCA, nel ricordare di essersi astenuta dalla votazione nella precedente seduta dedicata all'esame di progetti di decisione, per protestare nei confronti del ritardo con cui il Governo procede nella trasmissione dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia su cui il Comitato è chiamato ad esprimere il parere, dà lettura della seguente proposta:

Il Comitato,
premesso che

i documenti relativi ai progetti di decisione vincolanti per l'Italia, data la loro natura e numero, richiedono un'attenzione particolare;

costantemente tale documentazione, ci perviene molto al di fuori dei tempi concessi, per il loro studio, dall'attuale normativa;

tale ritardo, di fatto, non consente di poter esprimere il necessario parere vincolante, con la massima informazione;

più volte è stato sollecitato il Governo perchè si adoperasse per ottenere una maggiore celerità nella trasmissione dei documenti a questo Comitato;

nonostante tale esplicita richiesta, i tempi di invio, si sono, nella realtà, ulteriormente ristretti;

considerato che:

si ritiene sottostimato all'origine il tempo necessario all'Italia per poter procedere correttamente al completamento del proprio iter burocratico;

l'Italia è in effetti tra i pochissimi Stati membri tenuti al parere vincolante del Parlamento, per il nostro Paese attraverso questo Comitato.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 132, III comma, dalla Convenzione Schengen,

impegna il Governo a:

chiedere il previsto rinvio per consentire al Parlamento di poter prendere visione della documentazione, nei tempi consentiti, sugli attuali progetti di decisione vincolanti pendenti, per l'Italia;

di farsi interprete presso le sedi competenti e con i mezzi relativi affinché i tempi necessari al completamento del nostro iter burocratico, in relazione alle difficoltà e alle esperienze fatte, siano stimati in tempo reale;

disporre, in ogni caso, che una copia di ogni documentazione inerente a questo Comitato, ci venga anticipata per via diretta, sebbene in forma ufficiosa, dalla nostra segreteria a Bruxelles.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO fa presente che è cura del Governo trasmettere i progetti di decisione appena disponibili, ma le riunioni del Gruppo Centrale, che prepara e mette a punto i documenti in questione avvengono quasi sempre molto a ridosso delle riunioni del Comitato esecutivo Schengen e pertanto non è possibile disporre dei documenti con molto anticipo. Ad esempio il progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 37 riv. è pervenuto al Governo soltanto nella giornata di ieri: per questa ragione preannunzia che ne chiederà il rinvio dell'esame dinanzi al Comitato esecutivo Schengen il prossimo 15 e 16 settembre. Nell'invitare pertanto i commissari a soprassedere sulla proposta così come formulata dall'onorevole DE LUCA che impedirebbe l'esame di tutti i progetti di decisione all'ordine del giorno richiamando l'articolo 132, comma 3 della Convenzione di Schengen, si impegna a formalizzare dinanzi al Comitato esecutivo Schengen una richiesta affinché le riunioni del Gruppo Centrale avven-

gano in debito anticipo, così da consentire al Comitato parlamentare di poter esprimere il parere sui progetti di decisione nei tempi dovuti, dovendo altrimenti ricorrere per il futuro alla richiesta di rinvio delle decisioni ai sensi dell'articolo 132, comma 3 della Convenzione di Schengen.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO, pur esprimendo comprensione per gli inevitabili disagi nella trasmissione dei progetti di decisione, che prevede almeno tre passaggi, dal Comitato esecutivo Schengen al Governo, dal Governo al Comitato parlamentare e dalla segreteria del Comitato parlamentare ai singoli Commissari, osserva che il Governo deve prendere una posizione ufficiale in seno al Comitato esecutivo affinché si ponga rimedio ai ritardi che l'onorevole DE LUCA ha evidenziato.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel considerare condiviso l'impegno formale assunto dal sottosegretario FASSINO, chiede di eliminare dalla proposta formulata dall'onorevole DE LUCA il riferimento all'articolo 132, comma 3 della Convenzione di Schengen.

Il Comitato concorda.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, *Relatore*, nell'illustrare i progetti di decisione all'ordine del giorno, osserva che la gran parte di essi contiene previsioni di bilancio con cifre che appaiono ragionevoli, anche se i costi di gestione, come ad esempio quelli che sono contenuti nel bilancio di funzionamento previsionale del C-SIS per il 1999 (SCH/OR-SIS (98) 117) possono suscitare qualche perplessità e devono pertanto essere valutati attentamente.

Quanto al progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 35 riv. esso contiene, rispetto alla versione contrassegnata dalla sigla SCH/Com-ex (98) 35, due punti in più nella parte dispositiva. Si tratta dei punti 2 e 4, i quali sollevano il dubbio di cosa debba intendersi per riservatezza dei documenti Schengen. Ritiene comunque che la proposta di parere, anche se all'ordine del giorno del Comitato esecutivo Schengen figura il progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 35, debba riferirsi all'ultima versione ampliata (SCH/Com-ex (98) 35 riv.)

Quanto al progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 36 chiede quale sia la *ratio* dell'inserimento dell'allegato 2 dell'Istruzione Consolare Comune tra gli allegati del Manuale Comune sul controllo alle frontiere esterne.

Quanto al progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 37 riv. assegnato soltanto pochi minuti prima della seduta al Comitato a causa del ritardo con cui è stato trasmesso, osserva che non è stato possibile esaminarlo e sarà pertanto opportuno, come del resto è già intenzione del Governo, chiederne il rinvio dell'esame dinanzi al Comitato esecutivo Schengen.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO dichiara che l'invio dei documenti Schengen ai paesi candidati all'adesione all'UE è stato sollecitato dallo stesso Governo italiano, in quanto è

apparso opportuno fornire a quei paesi gli strumenti informativi adeguati per la predisposizione di una normativa, di comportamenti e di strutture idonee all'inserimento nel sistema Schengen.

Non è in grado di fornire i dettagli tecnici richiesti in merito ai contenuti e al carattere della riservatezza: si riserva pertanto di far pervenire sull'argomento una documentazione scritta.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO nel preannunciare l'astensione dal voto per sottolineare il dissenso nei confronti del ritardo con cui vengono trasmessi i progetti di decisione, rileva l'opportunità di chiarire in modo efficace i rapporti che dovranno esistere tra il Comitato parlamentare e l'istituenda Commissione permanente di Schengen, mentre osserva che non si può ragionare in termini di polizia nei rapporti tra NORD e SUD del mondo. A questo riguardo fa presente l'opportunità di formulare una proposta, che in realtà si trova già esposta in alcuni quotidiani francesi, volta a destinare l'uno per cento del prodotto interno lordo dei paesi europei industrializzati alla creazione di condizioni tali da far crescere l'economia dei paesi più poveri, dai quali altrimenti inevitabilmente provengono i flussi di immigrazione. In questo modo ci sarebbe senz'altro una maggiore credibilità e anche disponibilità da parte di quei paesi nel momento in cui si negoziano gli accordi di riammissione.

Il deputato Anna Maria DE LUCA preannunzia l'astensione dal voto del gruppo di Forza Italia.

Il senatore Francesco MORO annunzia il suo voto favorevole.

Il deputato Rocco MAGGI dichiara il suo voto favorevole.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero FASSINO nel concordare pienamente con le osservazioni svolte dal senatore BETTAMIO, coglie l'occasione per biasimare l'iniziativa assunta da alcuni quotidiani che, quando è stato concluso l'accordo di cooperazione con la Tunisia, hanno titolato che si sprecavano miliardi per rimpatriare i clandestini.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, *Relatore*, considerata la pluralità dei progetti di decisione, ritiene, se il Comitato concorda, che il parere possa essere formulato riferendosi in un unico contesto all'insieme dei documenti in esame.

Pone quindi in votazione la seguente proposta di parere:

Il Comitato,

visti i progetti di decisione trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

considerato che la suddetta trasmissione è stata intempestiva ed è avvenuta a più riprese, non consentendo in particolare di prendere in vi-

sione il progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 37 riv. con il dovuto approfondimento;

invitando il Governo ad assumere un impegno formale dinanzi al Comitato esecutivo Schengen affinché i progetti di decisione siano predisposti con maggiore anticipo rispetto alle riunioni del Comitato stesso così da consentirne la trasmissione in tempo utile al Comitato parlamentare;

invitando altresì il Governo a chiedere formalmente dinanzi al Comitato esecutivo il rinvio del progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 37 riv. che necessita di un ulteriore approfondimento

esprime

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 30;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 31;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 32;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 33;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 34;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 35 riv.;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 36;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 38
Corrigendum.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 11,25.

ESAME DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA NAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 3 APRILE 1997, N. 94 (R139 b00, B30^a, 0005^o)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda di aver ricevuto agli inizi del mese di agosto una lettera sottoscritta dai deputati Di Rosa e Pasetto e dal senatore Ferrante relativa al decreto ministeriale di individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere attraverso una apposita società posseduta interamente dal Tesoro; su tale decreto la Commissione, in sede di espressione del parere sul decreto legislativo n. 414 del 1997, aveva chiesto di essere informata preventivamente, mentre risulta che il provvedimento in questione sia stato già firmato dal Ministro ed attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, in merito alla vicenda richiamata dal Presidente, fa presente che il sottosegretario al Tesoro, Cavazzutti, che ha seguito più direttamente gli aspetti relativi all'organizzazione informatica del Ministero, è a disposizione della Commissione per riferire, non appena la Commissione lo riterrà, sull'attività fin qui svolta dal Governo riguardo a tale questione.

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda che la Commissione è convocata ai fini dell'espressione del prescritto parere sullo schema di regolamento in esame adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 94 del 1997. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento in esame.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, osserva che il provvedimento in esame scaturisce da una previsione contenuta nella legge n. 94 del 1997 e ribadita nel decreto legislativo n. 430 del 1997 e fa presente che l'organizzazione della cabina di regia è disciplinata, nelle linee generali, anche dal regolamento di organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato con DPR n. 38 del 1998.

Sui singoli aspetti del provvedimento ha presentato una relazione scritta, che è a disposizione dei componenti della Commissione, nella quale ha sottolineato, in primo luogo, gli scostamenti tra le previsioni contenute nel testo in esame e la normativa legislativa vigente; ha segnalato, in secondo luogo, le norme del decreto legislativo n. 430 del 1997 e del regolamento n. 38 del 1998 che non sono state richiamate nello schema in esame, e che invece occorrerebbe citare o ripetere testualmente al fine di rendere più organica e completa la disciplina della Cabina di regia; in terzo ed ultimo luogo, ha individuato alcune questioni e formulato una serie proposte di modifica che ritiene opportuno introdurre nel testo del regolamento.

In questa sede, nel soffermarsi sui profili di maggiore rilevanza tra quelli individuati nella relazione scritta, segnala che la questione fondamentale è rappresentata dal rapporto tra la disciplina della Cabina di regia contenuta nel decreto legislativo n. 430 del 1997, quella dettata dal regolamento n. 38 del 1998 e quella presente nell'apposito regolamento in esame, in particolare all'interno degli articoli 1 e 2, che nuovamente definiscono competenze e finalità della Cabina di regia: infatti, poichè tale disciplina non coincide con quella dettata dalla legge e dal regolamento di organizzazione del ministero, potrebbero sorgere numerosi problemi applicativi e interpretativi. Occorre allora sciogliere tale questione o nel senso di sopprimere i primi due articoli del regolamento, sostituendoli con un richiamo alla disciplina vigente, oppure richiamando esattamente tutti i contenuti già presenti in altri atti normativi – come forse sarebbe preferibile – in modo da far sì che il regolamento in esame costituisca una sorta di «testo unico» della disciplina vigente in materia di Cabina di regia.

Oltre a ciò, ha sollevato alcuni problemi di merito che dovrebbero essere chiariti. Uno concerne il coordinamento tra l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 430 del 1997 ed il testo in esame: la competenza attribuita da quel testo, relativa allo studio degli effetti dell'impiego dei fondi comunitari, non compare infatti nello schema di regolamento, forse perchè si è voluto evitare una sovrapposizione rispetto alle competenze del Nucleo di verifica degli investimenti pubblici; in questo caso occorrerebbe comunque rendere esplicito tale cambiamento di rotta. Un secondo problema riguarda il ruolo della Cabina di regia in sede eu-

ropea, relativamente al quale lo schema di regolamento in esame sembra sottendere una volontà correttiva della disciplina vigente: si tratta di una correzione che nel merito ritiene condivisibile in quanto non si può attribuire alla Cabina di regia un compito di amministrazione attiva quale è la cura degli adempimenti connessi all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ma anche in questo caso tale correzione deve risultare in modo univoco e chiaro. Allo scopo si potrebbe espressamente assegnare alla Cabina di regia il compito di studiare i «modellini» procedurali adottati negli altri Paesi per assicurare un utilizzo ottimale dei fondi strutturali comunitari: tale compito sarebbe infatti perfettamente coerente con l'originario intento del legislatore che ha costituito la Cabina di regia.

Nel ribadire che i rilievi sono stati formulati con spirito costruttivo, analogo a quello che ha caratterizzato i pareri finora espressi dalla Commissione, segnala un problema concernente l'assetto della Segreteria tecnica, relativamente al quale ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Non si comprende infatti se gli incarichi ai quali si fa riferimento nel testo costituiscono o meno incarichi di tipo professionale, dal momento che essi possono essere attribuiti anche a dirigenti della pubblica amministrazione – per i quali è previsto un trattamento economico *ad hoc*, in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 80 del 1998 – nonchè, per quanto riguarda soggetti esterni, anche a tempo pieno.

Relativamente al contenuto dell'articolo 6, concernente l'ufficio di supporto amministrativo della Cabina di regia, segnala che si tratta di un ufficio che non è previsto nel regolamento di organizzazione del Ministero. Di tale ufficio si specifica unicamente che deve essere costituito all'interno del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e che esso dipende funzionalmente dal presidente della Cabina di regia: non si capisce invece dove tale ufficio sia collocato e neppure in quali forme e in quali tempi esso si organizzerà. Tali specificazioni appaiono invece necessarie onde evitare che il presidente della Cabina di regia continui a lamentarsi per l'assenza di strutture di supporto alla Cabina medesima. Infine, non si comprende neppure a chi spetti provvedere alla gestione amministrativa della Cabina di regia, se non altro al fine di disporre la liquidazione dei gettoni di presenza.

In conclusione ritiene opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni, in particolare sentendo il presidente della Cabina di regia nonchè i responsabili dei Comitati di sorveglianza sull'utilizzo dei fondi strutturali, esistenti a livello nazionale e regionale, i quali hanno rilevanti poteri di proposta e decisionali. Qualora tali audizioni non potessero svolgersi, si ripromette comunque di contattare informalmente i soggetti in questione. Si pone infatti il problema di coordinare tali organismi con la Cabina di regia, mentre il regolamento non accenna a nessuna forma di contatto, così rischiando di originare talune disfunzioni. Un problema di coordinamento si pone anche, in primo luogo, tra la Cabina di regia e i ministeri: forse occorrerebbe istituire una Cabina di regia o almeno identificare un responsabile del procedimento all'interno di ogni singolo ministero, analogamente a quel che accade a livello regionale, nonchè, in secondo luogo, tra la Cabina di regia e le Ragionerie

provinciali, cui pure sono stati assegnati compiti concernenti l'utilizzazione dei fondi strutturali. Non si deve infatti dimenticare che l'obiettivo è quello di far sì che la Cabina di regia sia posta in grado di rilevare giorno per giorno l'effettivo stato di avanzamento delle diverse opere finanziate con i fondi strutturali.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA giudica importante il contributo fornito dal relatore, riservandosi di rispondere ai rilievi avanzati in occasione della prossima seduta della Commissione. Per il momento, desidera soltanto segnalare che su alcune delle osservazioni formulate il testo in esame già assicura – per lo meno sul piano sostanziale – risposte adeguate: per esempio, ciò accade per quanto riguarda il rapporto con le amministrazioni ministeriali, in vista del quale l'articolo 2, comma 3, stabilisce che la Cabina di regia sia integrata dai rappresentanti dei ministeri interessati, nonchè per quel che concerne la disciplina dello *staff* tecnico che è modellata sulla base dell'esperienza, più che ventennale, dei Nuclei di valutazione. Condivide incede l'impostazione del relatore quanto alla necessità di rivisitare il testo nella logica del «testo unico»: il Governo si riserva pertanto di approfondire le singole osservazioni formulate dal relatore, sia nella relazione scritta che nel corso dell'intervento orale, rivisitando l'intero del testo sulla base dei rilievi del relatore e di quelli che emergeranno all'interno del dibattito.

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda anzitutto che, dietro sua richiesta, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto la proroga fino al 22 settembre 1998 del termine per l'espressione del parere sullo schema di regolamento in esame. Propone pertanto di proseguire la discussione martedì 15 settembre alle ore 12,30, onde consentire al relatore di presentare la propria proposta di parere entro la mattinata di mercoledì 16 settembre (gli eventuali emendamenti o proposte di modifica potranno perciò essere presentate entro le ore 18 del medesimo giorno), per poi esprimere il parere in una apposita seduta convocata per giovedì 17 settembre alle ore 13.

La Commissione concorda con l'organizzazione dei lavori proposta dal Presidente.

La seduta termina alle ore 12,30.

